

COMUNE DI TRANI

Deliberazione Commissario ad acta 5 ottobre 2020, n. 1

Esecuzione sentenza del TAR Puglia – Bari Sezione III n. 1004 del 27/09/2017 e n.566 del 16/01/2019. Delega conferita dal Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani con nota prot. n.22419 del 23/07/2020 per l’approvazione definitiva della perimetrazione comparto cp/37 – art.16 comma 1 lettera b) – legge regione puglia 25 febbraio 2010 n.5.

IL COMMISSARIO AD ACTA

L’anno Duemilaventi, il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 13.50, l’Arch. Giacomo Losapio, su delega conferita dal Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani con nota prot. n.22419 del 23/07/2020, nominato Commissario ad Acta mediante Sentenza del TAR Puglia - Sezione III n.206/2020 pronunciata su ricorso R.G. n.01345/2019 proposto dai Germani Nuzzolese per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle decisioni rese dal TAR Puglia - Sezione III n.1004/2017 e n.566/2019, con la quale è stato ingiunto al Comune di Trani di provvedere nel termine perentorio di 120 giorni, a deliberare in sede consiliare sul provvedimento di modifica della perimetrazione del comparto CP/37, in esecuzione del mandato conferitogli, con l’assistenza mediante collegamento in video-conferenza, del Dott. Francesco Angelo LAZZARO, Segretario Generale del Comune di Trani, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- Su istanza dei Sig. Antonella Nuzzolese, Dott.ssa Alessandra Nuzzolese ed ing. Nicola Nuzzolese, acquisita al prot. n.28067 del 21707/2014, così come integrata con nota acquisita al prot. n.38717 del 14/10/2014, in qualità di comproprietari delle aree riportate in catasto del Comune di Trani al foglio n. 25 part.IIe nn.132 – 133 – 168 – 2136, con Deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Trani n.13 del 10/03/2015 è stata approvata con i poteri del Consiglio Comunale la *“Modifica della perimetrazione del comparto Cp/37 – art. 16 – comma 1, lett. b)- legge Regione Puglia 25/02/2010 n.5 - ADOZIONE”*, allegando alla stessa:
 - *Stralcio cartografia catastale;*
 - *Stralcio aerofotogrammetria;*
 - *Planimetria suddivisione comparto CP/37.*
- la proposta adottata ha previsto di operare la variazione di perimetrazione del comparto Cp/37 del PUG di Trani, consistente nella suddivisione del medesimo nei sub-comparti CP/37-1, CP/37-2, CP/37-3, includendo aree per una superficie complessiva di mq 32.828, distinte in catasto al foglio n.25 suddivise per il sub-comparto CP/37-1 per una superficie di mq 4.605 nelle part.IIe nn.132 -133 - 168 - 2136 (di proprietà Nuzzolese) e quota parte (mq 708) della part.IIa n.2135 già ceduta al Comune di Trani nell’ambito di procedura espropriativa, per il per il sub-comparto CP/37-2 per una superficie di mq 27.483 nelle part. IIe nn. 169- 181 - 182 - 579 – 989 -990 - 991- 992 -1171 -1492 -1493 -1494 -1495 -1764 -1765 - 1766 -1767 – 1768 1769 - 1770 - 1771 - 2038 - 2041 - 2043 - 2046 - 2049 - 566 – 1377, per il per il sub-comparto CP/37-3 per una superficie di mq 740 nelle part.IIe nn.258 - 131 e 1465, prescrivendo che le aree a standard a cedere gratuitamente per ciascuno dei tre sub-comparti, costituissero, cumulativamente, un unico nucleo avente accesso diretto da sede viaria;
- detto provvedimento veniva pubblicizzato mediante *“Rende Noto”*, oltre che all’Albo Pretorio, anche mediante affissione di manifesti, nonché mediante deposito presso la Segreteria Comunale a far data dal 15 maggio 2015 e per quindici giorni consecutivi, stabilendo, a termini dell’art. 16 – quarto e sesto comma- della legge Regione Puglia 27 luglio 2001 n.20, di poter presentare osservazioni entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza del predetto deposito;
- per effetto della pubblicizzazione, risultano pervenute le sottoelencate Osservazioni/Contestazioni da parte di:

- 1) Dott. Ing. Arch. Alessandra Fatone, con nota registrata al protocollo comunale n.22335 del 18 maggio 2015;
 - 2) Ing. Maria di Cugno, con nota registrata al protocollo comunale n.22330 del 19 maggio 2015;
 - 3) Sig. Ulisse Natale, con nota registrata al protocollo comunale n.22332 del 19 maggio 2015;
 - 4) Immobiliare Lucrezia, s.r.l. con nota registrata al protocollo comunale n.24007 del 28 maggio 2015;
- con Relazione, datata 7 novembre 2015 ed indirizzata al Sindaco, il Dirigente dell'Area Urbanistica, ha operato le necessarie controdeduzioni a tutte le osservazioni/opposizioni presentate, rilevando che tre di esse afferiscono ad apprezzamenti espressi sul "modus procedenti" e proponendo il rigetto delle osservazioni/contestazioni/opposizioni presentate dalla signora Soldano Lucrezia, in qualità di Amministratore della Immobiliare Lucrezia con sede in Trani alla Via Tolomeo n.28;
- all'esito della procedura di pubblicazione, acquisizione delle osservazioni, contro deduzione alle osservazioni, veniva trasmessa al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione dal titolo "Modifica della perimetrazione del comparto Cp/37 – art. 16 – comma 1, lett. b)- legge Regione Puglia 25/02/2010 n.5 – APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- il provvedimento è stato esaminato dal Consiglio comunale di Trani che con propria deliberazione n.102 del 18/12/2017, ha stabilito di "NON APPROVARE in via definitiva la modifica della perimetrazione del comparto Cp/37 – art. 16 – comma 1, lett. b)- legge Regione Puglia 25/02/2010 n.5", sulla base della motivazioni contenute nella relazione posta a corredo dell'emendamento approvato nel corso della seduta del Consiglio comunale e nella formulazione che di seguito si riporta:
- *Rispetto alla conformazione fisica del tessuto e alle previsioni del piano urbanistico generale della proposta dei tre comparti autonomi, determina effetti sperequativi in ordine alle cessioni ed alla realizzazione delle strade di previsione e al quadro complessivo ipotizzato dal PUG;*
 - *La prospettata frammentazione determina, in termini temporali, un oggettivo depauperamento del principio di pubblico interesse di difficile coordinamento nelle fasi di esecuzione dei tre diversi PUE;*
 - *Le non perequate risultanze che risulterebbero in capo al Comparto CP/37-3 con riferimento alla risultante superficie fondiaria.*
- con ricorso R.G. n.00359/2018 la predetta Deliberazione di Consiglio comunale n.102/2017 veniva impugnata dai Sig.ri Nuzzolese presso il competente Tribunale amministrativo, che con sentenza il TAR Puglia – Bari Sezione III n.566/2019 ha in parte accolto il ricorso, ed ha annullato il provvedimento consiliare;
- con ulteriore ricorso R.G. n.01345/2019 dei Germani Nuzzolese per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle decisioni rese dal TAR Puglia - Sezione III n.1004/2017 e n.566/2019, con Sentenza n.206/2020 della medesima sezione del Tribunale Amministrativo, ha ingiunto al Comune di Trani di provvedere nel termine perentorio di 120 giorni, a deliberare in sede consiliare sul provvedimento di modifica della perimetrazione del comparto CP/37, con la nomina, nel caso di inutile decorso del predetto termine, del Commissario *ad acta* individuato nella persona del Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani o di qualificato funzionario all'uopo delegato;
- con Ordinanza del TAR Puglia n.942/2020 del 02/07/2020 resa per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle Sentenze della medesima sezione n.1004 del 27/09/2017 e n.566 del 16/01/2019, su richiesta del Commissario ad acta, avanzata in considerazione della particolare complessità tecnica dell'adempimento, è stato demandato allo stesso Commissario la scelta del funzionario tecnico cui delegare l'espletamento dell'incarico commissariale, all'uopo individuando nell'Arch. Giacomo Losapio, Dirigente della ripartizione tecnica in servizio presso il Comune di Bisceglie, così come comunicato con nota prefettizia prot. n.22419 del 23/07/2020 ed acquisita al prot. n.36220 del 23/07/2020 del Comune di Trani;

Considerato che:

- la Città di Trani è dotata di Piano Urbanistico Generale, attualmente vigente ed approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi della legge Regione Puglia n.20/2001, con propria deliberazione n.8 del 31 marzo 2009, esecutiva a termine di legge ed a seguito di pubblicazione sul B.U.R.P. in data 7 maggio 2009;

- l’attuazione del predetto strumento urbanistico di pianificazione generale, è subordinata anche, e per alcune parti del territorio, allo studio dei comparti mediante la predisposizione dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.), come disciplinati dall’art. 16 della legge Regione Puglia n.20 del 27 luglio 2001 e s.m.i. e dall’art. 6.11.1 delle Norme Tecniche di Esecuzione del P.U.G.;
- l’art. 2.02 delle NTA del PUG - *“Indici edilizi, parametri, definizioni”*, al punto 30, definisce il *“comparto edilizio”* come *“un’area delimitata, con o senza presenza di edifici, nella quale gli interventi di edificazione o di riqualificazione, comportano progettazione planovolumetrica unitaria o di PUE estesa all’intera area, con l’utilizzo del principio della perequazione, regolata da patti convenzionali pubblico-privati”*;
- l’art. 5.04 delle NTA del PUG *“Comparto perequato”*, dispone che:
 1. *Il comparto perequato costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;*
 2. *Il comparto può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni del PUG e/o del PUE;*
 3. *Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all’attuazione del PUG;*
 4. *La realizzazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata all’approvazione del piano urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica e/o privata esteso all’intero comparto;*
 5. *Ha (hanno) titolo a presentare il piano di comparto il (i) proprietario (proprietari) che rappresenti (rappresentino), in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata;*
- la tavola n.10 del PUG *“Definizione dei comparti e direttive strutturali di tutela”* in scala 1:5.000, individua i comparti minimi di intervento;

Considerato altresì che:

- la normativa regionale ha previsto per i Comparti di intervento la possibilità della loro *“suddivisione in comparti di dimensione più ridotte”*, ovvero la modifica della loro perimetrazione, con le condizioni e limitazioni imposte dalla medesima norma regionale, allo scopo di consentire l’approvazione di tale fattispecie di variazione del PUG in sede esclusivamente comunale;
- l’art.12 comma 3 della L.R. n.20/2001, sì come modificato ed integrato dall’art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n.5/2010, ed in ultimo, per la parte che qui interessa, sostituita dall’art.4, comma 1, lett. a) della L.R. 28/2016, dispone che:
 3. *La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da:*
(...)
e-bis) *modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all’articolo 51 della l.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.*
- l’art. 6.11.1 (direttive strutturali di tutela) è previsto al comma 4 che, *“Gli standard e le aree di cessione, anche fra comparti diversi, devono essere prioritariamente accorpati e localizzati su strade pubbliche”*;
- nelle aree oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che:

- con note a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica Demanio Ambiente prot. n.30571 del 25/06/2020

e prot. n.37955 del 31/07/2020, avviato il riesame sotto il profilo procedimentale della proposta di suddivisione del Comparto CP/37, veniva rilevato che la proposta di provvedimento, così come adottata con Deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Trani n.13 del 10/03/2015, risultava manchevole della procedura prevista all'art.7.4 del Regolamento Regionale 09/10/2013 n.13, di attuazione della Legge Regionale 14/12/2012 n.44, per l'assolvimento a quanto prescritto, in materia di piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, ritenendo conseguentemente necessario, al fine di ricondurre l'attività procedimentale nell'alveo di quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari, per quanto applicabile al caso di specie, l'adozione della procedura di cui al comma 7.5 dell'art.7 del citato R.R.;

- ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S., ai sensi dell'art. 7 e 4 del Regolamento Regionale n.18 del 09/10/2013, di attuazione della citata legge regionale n.44/2012, previo adozione della Determinazione dirigenziale n.909 del 04/08/2020, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante e di attestazione della sussistenza delle condizioni previste all'art. 7, comma 7.2 "lettera a) punto VI. del medesimo regolamento, ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, l'Autorità Procedente – Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, in data 05/08/2020 ha trasmesso all'Autorità Competente per la VAS in sede regionale, attraverso il Portale Ambientale della Regione Puglia, la documentazione prevista relativa alla proposta di variante al PUG;
- in data 05/08/2020 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, tramite la pubblicazione della documentazione inviata dall'Autorità Procedente sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale Ambientale Regionale al link: https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas e inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/05/08/2020/0009432, con la quale comunicava la presa d'atto dell'avvio della procedura di registrazione ai fini VAS;
- con nota PEC prot. n. AOO_089/21/08/2020/0009915, in atti del Comune al prot. n.40590 del 24/08/2020, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato, tra gli altri, al Comune di Trani, la conclusione della procedura di registrazione prevista dall'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, fermo restando l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto Regolamento Regionale, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto dell'avvenuta conclusione della procedura di registrazione nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

Dato atto che:

- per la variante in argomento, non necessita il parere di compatibilità ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 (*pareri sugli strumenti urbanistici*), tanto in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n.1309, in quanto la variante di cui si discute non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all'art. 84 del medesimo DPR 380/2001;
- per l'approvazione della medesima variante, non necessita il Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art.96 comma 1 lett. c) delle NTA del P.P.T.R., in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001 è annoverata tra le varianti per le quali non è prevista la verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;
- per l'assolvimento della procedura avviata in data 05/08/2020 di cui all'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, necessita attendere la comunicazione regionale di conclusione della medesima procedura entro trenta giorni dalla predetta data, ovvero qualora il piano in oggetto risulti compreso nel campione identificato attraverso la metodologia definita con determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.18 del 09/10/2013, il provvedimento conclusivo relativo alla verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione, prevista al comma 7.3 del R.R. 18/2013, potendosi conseguentemente dare atto delle predette condizioni prima dell'approvazione del presente provvedimento da parte dell'organo consiliare;

Ritenuto che:

- sussistono i presupposti per poter far ricorso alle citate disposizioni legislative per la suddivisione del comparto CP/37 alla luce degli obiettivi da perseguire, indicati nella relazione degli uffici dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente, in modo da consentire anche lo snellimento degli iter procedurali approvativi dei piani di comparto ed una più rapida attuazione delle previsioni di P.U.G.;
- sussistono le considerazioni per ritenere che la suddivisione del comparto, così come proposta, operi nell'ottica di una ordinata e razionale pianificazione del territorio;
- esaminare e controdedurre alle osservazioni pervenute al fine di portare a compimento la procedura della modifica di perimetrazione del comparto CP/37;

Letto il parere, ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, reso in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Dirigente dell'Area Urbanistica che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza economica ai fini del visto di regolarità contabile;

Visto il D. lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la L.R. Puglia n. 20/2001;

Vista la L.R. Puglia n. 5/2010;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

per l'espletamento degli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione della Sentenza n.206/2020, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Terza - di Bari,

DELIBERA

- 1) **Le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di dare atto** che per effetto della pubblicazione e del deposito degli atti presso la Segreteria, risultano pervenute entro i termini previsti le sottoelencate Osservazioni/Contestazioni da parte di:
 - 1) *Dott. Ing. Arch. Alessandra Fatone, con nota registrata al protocollo comunale n.22335 del 18 maggio 2015;*
 - 2) *Ing. Maria di Cugno, con nota registrata al protocollo comunale n.22330 del 19 maggio 2015;*
 - 3) *Sig. Ulisse Natale, con nota registrata al protocollo comunale n.22332 del 19 maggio 2015;*
 - 4) *Immobiliare Lucrezia, s.r.l. con nota registrata al protocollo comunale n.24007 del 28 maggio 2015;*
- 3) **Di controdedurre** alle osservazioni presentate accogliendo/condividendo quelle a firma dell'Ing. Maria di Cugno, del Sig. Ulisse Natale e dell'Arch. Alessandra Fatone;
- 4) **Di rigettare** le osservazioni/contestazioni/opposizioni prodotte dalla Immobiliare Lucrezia per tutte le motivazioni ampiamente illustrate nella relazione datata 7 novembre 2015 ed a firma del Dirigente dell'Area Urbanistica, relazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante ed essenziale;
- 5) **Di approvare**, ai sensi dell'art.12 comma 3, lett. e-bis) della L.R. n.20/2001, sì come modificato ed integrato dall'art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. n.5/2010, ed in ultimo sostituito dall'art.4, comma 1, lett. a) della L.R. 28/2016, la variazione della perimetrazione per suddivisione del Comparto CP/37, in tre sub-comparti CP/37-1, CP/37-2, CP/37-3 e sulla base degli elaborati scritto grafici che si allegano alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale, così come dei seguito elencati:
 - *Stralcio cartografia catastale;*
 - *Stralcio aerofotogrammetria;*
 - *Planimetria suddivisione comparto CP/37.*
- 6) **Di dare atto**, ai fini VAS, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale Puglia n.18/2013 che:
 - ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S., ai sensi dell'art. 7 e 4 del

Regolamento Regionale n.18 del 09/10/2013, di attuazione della citata legge regionale n.44/2012, previo adozione della Determinazione dirigenziale n.909 del 04/08/2020, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante e di attestazione della sussistenza delle condizioni previste all'art. 7, comma 7.2 "lettera a) punto VI. del medesimo regolamento, ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, l'Autorità Procedente – Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, in data 05/08/2020 ha trasmesso all'Autorità Competente per la VAS in sede regionale, attraverso il Portale Ambientale della Regione Puglia, la documentazione prevista relativa alla proposta di variante al PUG;

- in data 05/08/2020 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, tramite la pubblicazione della documentazione inviata dall'Autorità Procedente sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale Ambientale Regionale al link: https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas e inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/05/08/2020/0009432, con la quale comunicava la presa d'atto dell'avvio della procedura di registrazione ai fini VAS;
- con nota PEC prot. n. AOO_089/21/08/2020/0009915, in atti del Comune al prot. n.40590 del 24/08/2020, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato, tra gli altri, al Comune di Trani, la conclusione della procedura di registrazione prevista dall'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, fermo restando l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto Regolamento Regionale, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto dell'avvenuta conclusione della procedura di registrazione nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

7) Di dare atto altresì che:

- la variante in argomento, non necessità del parere di compatibilità ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 (*pareri sugli strumenti urbanistici*), tanto in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n.1309, in quanto la variante di cui si discute non comporta modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica di cui all'art. 84 del medesimo DPR 380/2001;
- l'approvazione della medesima variante, non necessità del Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art.96 comma 1 lett. c) delle NTA del P.P.T.R., in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001 è annoverata tra le varianti per le quali non è prevista la verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;

8) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURP, nonché venga pubblicato, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 della L.R. 20/2001, apposito avviso dell'avvenuta approvazione della variazione, mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale, con oneri a carico del richiedente;

9) Di disporre che la presente deliberazione, nei termini di legge, sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della L.R. 20/2001, che la variante oggetto del presente provvedimento, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP;

10) Di disporre, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati sul profilo del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.trani.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11) Di trasmettere ai sensi dell'art. 12 comma 3-ter della L.R. 20/2001, la presente deliberazione alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderla accessibile attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall'articolo 24;

12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a termini dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La seduta termina alle ore 14,15.

La presente deliberazione, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.73 del d.l. n.18 del 17/03/2020 ed in analogia a quanto ivi previsto per le riunioni degli organi collegiali, è stata assunta in videoconferenza mediante videochiamata whatsapp, con inizio alle ore 13.50 e termine alle ore 14,10 del 05.10.2020.

La stessa è stata di seguito firmata digitalmente dal Commissario ad Acta e segretario generale, con dispositivo di firma digitale in dotazione la cui validità è stata verificata, come da certificazione acquisita agli atti in allegato al presente deliberato.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL COMMISSARIO AD ACTA

Arch. Giacomo Losapio